

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione Piemonte). Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 20.

Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale.
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 21.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 22.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 6.

Bilancio di previsione dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 7.

Riforma del riordinamento delle autonomie locali. Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 luglio 2004, n. 0237/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003 «interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura». Approvazione Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

Legge regionale 11/2002 «regolamento per la tenuta del registro volontario regionale per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli-Venezia Giulia». Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 luglio 2004, n. 0242/Pres.

Legge regionale n. 18/2004 «regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni». Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 luglio 2004, n. 0243/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo. Approvazione . . . Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 61.

Modifiche alle leggi regionali dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) Pag. 25

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.*(Pubblicata nel 3° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI****Art. 1.***Principi e finalità*

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 dello statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonché degli enti locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi, ed incentivi i valori e la cultura della cooperazione.

3. La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.

Art. 2.*Destinatari degli interventi*

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonché le sezioni regionali delle associazioni, nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma Organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 223-*sexiesdecies*, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.*Centri di consulenza tecnica*

1. La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.

2. I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dall'atto deliberativo di cui al comma 5, lettera b).

3. I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le società, cooperative richiedenti le prestazioni.

4. I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).

5. La giunta regionale, entro, novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione di cui all'art. 9, definisce con propria deliberazione:

a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;

b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;

c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell'accREDITAMENTO dei centri;

d) l'autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'accREDITAMENTO;

e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;

f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;

g) le verifiche per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

*Capo II***AMBITO DI APPLICAZIONE****Art. 4.***Tipologia degli incentivi*

1. La giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'art. 6.

2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;

c) alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

d) all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;

e) all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;

g) all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;

i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla giunta regionale.

3. La giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri, fissati annualmente dalla commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'art. 6.

Art. 5.

Garanzia per l'accesso al credito

1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative di cui all'art. 2, comma 1, è istituito un apposito fondo di garanzia.

2. La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla giunta regionale.

Art. 6.

Programma degli interventi

1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione di cui all'art. 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui all'art. 4;
- b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
- c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;
- d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
- e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:

- a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;
- b) le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.

3. Con la procedura di cui al comma 1, la giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.

4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Attività di promozione

La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di iniziative consorziali, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 8.

Gestione degli strumenti d'intervento

1. Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta;
- b) gestione mediante enti strumentali;
- c) gestione mediante soggetti terzi.

Capo III

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 9.

Composizione e funzionamento

1. La commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il presidente della giunta regionale o l'assessore suo delegato che la presiede;

- b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

- c) tre rappresentanti del consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;

- d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);

- e) una rappresentante della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

3. Esplica le funzioni di segretario della commissione un funzionario di ruolo della giunta regionale designato dal presidente.

4. La commissione dura in carica quanto il consiglio regionale.

5. Per la partecipazione alle sedute della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 23 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 10.

F u n z i o n i

1. Alla commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione;

- b) proposizione alla giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

- c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;

- d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal consiglio o dalla giunta regionale.

2. La commissione regionale della cooperazione si avvale dell'osservatorio regionale della cooperazione di cui all'art. 11.

3. La commissione regionale è convocata dal presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richieste un terzo dei componenti.

4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'art. 6.

Capo IV

OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 11.

Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.

3. L'osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.

4. L'osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

5. L'attività dell'osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'osservatorio nazionale.

6. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio, la giunta regionale può, stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.

Art. 12.

Obiettivi dell'osservatorio

1. L'attività dell'osservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
- b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
- c) alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine, di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
- d) alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
- e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 13.

Funzioni dell'osservatorio

1. L'osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'osservatorio esercita le seguenti funzioni:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
- c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.

Art. 14.

Sistema informativo regionale sulla cooperazione

1. Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale,

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall'art. 5 e dal fondo di garanzia istituito dall'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - abrogazione della legge regionale

21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) ed all'art. 5.

2. Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

Art. 16.

Parere dell'Unione europea

1. In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui all'art. 4 saranno disposti nel rispetto della regola comunitaria del «*de minimis*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.

Art. 17.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della commissione di cui all'art. 9 e dell'osservatorio di cui all'art. 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

- a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'art. 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
- b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell'esemplificazione di cui all'art. 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
- c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione, del fondo di garanzia di cui all'art. 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
- e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonché in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli, strumenti di incentivazione previsti dalla legge.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. A far data dall'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:

- a) la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni);
- b) la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13, stimati per l'anno finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte, nelle unità previsionali di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - titolo I - spese correnti), 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - Spese di investimento); e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze - bilanci titolo I. - Spese correnti) e 09012 (Bilancio e finanze - bilanci titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall'art. 4 commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte, con le risorse delle UPE 15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 2004

p. GHIGO

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

04R0646

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

(Pubblicata nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all'utile sociale, ambientale e culturale ed al sostegno delle iniziative del terzo settore, la Regione partecipa alla «Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», di seguito denominata Banca Etica.

Art. 2.

Modalità di partecipazione

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione di n. 1.000 azioni della Banca Etica, per un valore complessivo nominale di euro 51.640,00.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'anno finanziario 2004 gli oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Banca Etica, iscritti nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale, titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, pari a euro 51.640,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. GHIGO

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

04R0647

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione Piemonte).

(Pubblicata nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

«3. Ai componenti della commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio».

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa, complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - titolo I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presenta la necessaria disponibilità.

3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 2004

p. GHIGO

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

04R0648

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 20.****Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Finalità*

1. La regione, allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nonché la realizzazione di impianti innovativi di mezzi di trasporto con trazione a fune, interviene in favore dei soggetti, pubblici o privati, proprietari o gestori di tali impianti mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I contributi sono concessi anche per concorrere all'eliminazione di barriere architettoniche negli impianti, ai fini di consentire l'accessibilità ai servizi degli invalidi non deambulanti.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze disposte per i medesimi investimenti.

Art. 2.*Classificazione degli impianti*

1. Si intendono per funivie adibite al trasporto pubblico locale, gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune che garantiscono un servizio continuativo o periodico: con orari e tariffe prestabiliti, fra diverse località, destinati a soddisfare esigenze di trasporto generale della collettività.

2. Si intendono per funivie di preminente interesse turistico gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune adibiti al trasporto pubblico di persone effettuato in modo continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, che collegano località di interesse panoramico, ricreativo o sportivo.

3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune esistenti sul territorio regionale della Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della decisione della Commissione europea C (2002) 599 fin del 27 febbraio 2002 in materia di aiuti di Stato.

Art. 3.*Procedura di finanziamento*

1. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo della medesima, le iniziative e le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi concessi, nonché i criteri per la riduzione del contributo, la revoca e il recupero degli importi erogati nei casi di cui all'art. 4, comma 3.

2. La giunta regionale, per le finalità indicate all'art. 1, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, determina l'entità del contributo sino al limite:

a) del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli impianti funiviari di cui all'art. 2, comma 1;

b) del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli impianti funiviari di cui all'art. 2, comma 2.

3. Sono, comunque, spese ammissibili prioritariamente quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti, con le opere edili ad essi correlati;

b) attrezzature di controllo;

c) oneri vari per trasporto, montaggio e collaudo, nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo dei beni cui si riferiscono, risultanti esplicitamente dalla fattura.

4. Sono esclusi i beni e i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune.

Art. 4.*Obblighi del beneficiario e relative sanzioni*

1. Gli interventi finanziati devono essere iniziati entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca e recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi legali.

2. Gli interventi finanziati devono essere completati nel termine previsto dal piano finanziario presentato dal beneficiario.

3. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la riduzione del contributo ovvero la revoca e il recupero degli importi erogati, secondo criteri definiti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 di quota pari a € 557.090,69 in termini di competenza della U.P.B. 18207 «Fondo speciale di parte capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) prelevamento di quota pari a € 1.154.246,32 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004;

c) iscrizione all'U.P.B. 6.208 «Investimenti nel settore degli impianti a fune» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di € 1.711.337,01 in termini di competenza e di € 1.154.246,32 in termini di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale Area VI - «Mobilità e Trasporti» è soppressa l'U.P.B. 6.209 «Interventi nel settore degli impianti a fune - Contributi in annualità».

Art. 6.*Nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell'indennità di espropriazione*

1. Fino all'entrata in vigore di una complessiva normativa regionale in materia di espropriazioni le commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell'indennità di espropriazione sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.*Abrogazione*

1. La legge regionale 26 aprile 1989, n. 9 (norme per la concessione di contributi per investimenti finalizzati alla ricostruzione, all'adeguamento tecnico, economico, ambientale di funivie di preminente interesse turistico) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 novembre 2004

BIASOTTI

05R0122

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 21.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge tutela la fauna ittica e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne, al fine di assicurare la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, nell'ambito delle funzioni spettanti alla Regione e alle province.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

3. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE
PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

Art. 2.

Competenze della regione

1. La giunta regionale, sentite le province interessate e la commissione tecnico-consulativa regionale, propone al consiglio regionale il programma generale degli indirizzi e dei criteri, che stabilisce, in particolare, la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui all'art. 6 e all'art. 7, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione.

2. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

3. La Regione predispone i modelli di licenza di pesca.

4. La giunta regionale istituisce la commissione tecnico-consulativa regionale, che è composta:

a) dall'assessore regionale alla pesca, o dirigente da lui delegato, che la presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente;

c) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

d) da un rappresentante per ciascuna delle province;

e) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste, riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione;

f) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri;

g) da un ittologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;

h) da un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

Art. 4.

Commissioni tecnico consultive provinciali

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite commissioni tecnico-consulative nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.) nonché del Corpo forestale dello Stato. La composizione della commissione è disciplinata da regolamento provinciale.

Art. 5.

Carta ittica provinciale

1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale ai fini di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva n. 92/43/CEE.

2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 2, in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;

2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;

3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;

4) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare a divieti, limitazioni e periodi di pesca;

5) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico;

6) alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all'ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d'acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;

c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d'acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittologici, nonché l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi i programmi e i regolamenti provinciali di settore e le azioni previste dai piani di bacino.

4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biologico di un corpo idrico.

Art. 6.

Zone di ripopolamento, cattura e protezione

1. Le province, sulla base della carta ittica provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della provincia di apposite tabelle con la scritta «Divieto di pesca» nonché il tipo di zone di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Le tabelle devono essere collocate a distanza di non più di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella risultino ben visibili quelle contigue; dette tabelle sono esenti da tasse regionali.

Art. 7.

Riserve turistiche

1. Le province possono autorizzare nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione preferibilmente ad enti locali o ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite convenzioni.

2. Nei territori montani, le province determinano le forme opportune di coinvolgimento delle comunità montane nelle iniziative e nelle procedure di cui al comma 1.

3. La provincia, sentita la commissione consultiva provinciale di cui all'art. 4, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo restando l'obbligo della licenza di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

4. I proventi della gestione sono utilizzati per le immissioni di materiale ittico la sorveglianza e le spese di organizzazione.

5. Gli organismi di gestione forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 8.

Esercizio della pesca

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso della licenza rilasciata nella Regione di residenza, secondo le modalità di cui all'art. 9 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A alla presente legge.

3. La licenza è valida se corredata dalla ricevuta attestante il versamento della relativa tassa e sovrattassa annuale di cui all'art. 11.

4. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge l'attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli Istituti talassografici e degli stabilimenti ittogenici, dal personale della Regione e delle province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 12 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

Art. 9.

Licenze di pesca

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dalle province di residenza secondo modelli stabiliti dalla Regione ed hanno validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere inoltre rilasciate dalle associazioni di pesca sportiva su mandato delle province di competenza.

2. Le licenze di pesca sono di quattro tipi:

a) tipo A: consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: consente ai pescatori dilettanti l'esercizio della pesca con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) tipo C: consente ai pescatori dilettanti l'esercizio della pesca esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: consente ai pescatori dilettanti, cittadini stranieri presenti in maniera non stabile l'esercizio della pesca con l'uso della canna con o senza mulinello lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

4. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura «apprendista». Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.

5. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca quando definitive.

Art. 10.

Validità delle licenze di pesca

1. Le licenze di pesca di tipo A, B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze di tipo D hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.

2. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.

3. In caso di smarrimento della licenza le province, a domanda sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

Art. 11.

Tasse sulle concessioni regionali

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; a partire dall'anno 2000 i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia.

2. L'importo è dimezzato per le licenze di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici, previo assenso di chi esercita la patria potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap, di cui all'art. 3 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo B e C.

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di versamento e comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili organizzate da associazioni del settore o da enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di € 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 12.

Autorizzazioni

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni la provincia rilascia l'autorizzazione sentito l'Ente parco competente.

2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.

3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.

4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla provincia apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 13.

Limitazioni e divieti

1. Le province, sentite le commissioni consultive provinciali di cui all'art. 4, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel programma regionale e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari le eventuali deroghe e particolari condizioni.

2. Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ACQUE

Art. 14.

Immissione di materiale ittico

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.

2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

3. Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescatori rappresentate nelle singole commissioni tecnico consultive provinciali mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.

4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'art. 7 ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'art. 21 e deve preventivamente essere autorizzata dalla provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'art. 15.

Art. 15.

Controlli sanitari

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie in atto, negli animali nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica su proposta del veterinario dell'unità sanitaria locale, la provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

Art. 16.

Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna

1. Le province nel rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di perseguire anche le finalità di cui all'art. 1 della presente legge indicano le opportune prescrizioni a tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua, mantenendo ove possibile elementi di integrità dell'alveo.

Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 9/1993, chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve darne comunicazione alla provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.

4. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della provincia della popolazione ittica preesistente.

5. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca salvo motivate disposizioni delle province.

6. Le province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

Art. 17.

Limitazioni alla pesca in periodi di siccità

1. Le province al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca acquisito il parere della commissione consultiva provinciale di cui all'art. 4 in caso di prolungati periodi di siccità, che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

Art. 18.

Disciplina dell'uso delle acque pubbliche e difesa dell'idrofauna

1. Nelle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti ittici e di altre specie acquatiche e di valenza ambientale, le province contingentano le quantità complessive di acque pubbliche captabili e derivabili da ogni corso d'acqua, garantendo che la somma di tutte le concessioni di autorizzazioni al prelievo consenta in ogni stagione un rilascio ed una permanenza minima garantita di portata delle acque (Deflusso Minimo Vitale), per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e per lo svolgimento dei cicli biologici naturali di ciascun bacino idrografico o sottobacino.

2. Ogni nuovo intervento sul corso d'acqua dovrà prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio e la diffusione dei pesci.

Art. 19.

Risarcimento del danno

1. La provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico ed agli ecosistemi acquatici causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al ripopolamento ed al ripristino ambientale del luogo.

TITOLO V

GESTIONE DI VIVAI ITTICI

Art. 20.

Gestione di vivai ittici

1. L'allevamento all'interno di apposite vasche dette vivai, di pesci appartenenti anche alle specie oggetto di pesca è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano se del caso le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.

3. Ai titolari e gestori di vivai ittici è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

Art. 21.

Gare e raduni di pesca

1. Le province, sulla base di apposite richieste delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni, fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla legge regionale n. 12/1995 è richiesto il parere dell'Ente parco.

3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1 non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 13, comma 1.

5. Le province possono trattenere a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.

6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.

7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

8. Le province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

TITOLO VI

VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

Vigilanza sull'esercizio della pesca

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dal personale delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), procedere al sequestro, nei casi previsti delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.

3. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.

4. Le province disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e di protezione ambientale.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente, possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.

6. Le associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e dei servizi di vigilanza in conformità alle leggi vigenti.

Art. 23.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 100,00 a € 310,00 per l'esercizio della pesca senza aver ottenuto il rilascio della prescritta licenza o senza avere effettuato i relativi versamenti; da € 205,00 a € 515,00 nel caso di recidiva;

b) da € 30,00 a € 160,00 per chi, pur essendone munito non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca o i prescritti relativi versamenti; la sanzione si applica nel minimo se l'interessato esibisce la documentazione entro cinque giorni;

c) da € 100,00 a € 310,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; da € 205,00 a € 515,00 nel caso di recidiva;

d) da € 100,00 a € 310,00 per l'esercizio della pesca:

1) subacquea;

2) a strappo;

3) con attrezzi diversi da quelli consentiti;

4) con l'uso di fonti luminose;

5) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;

e) da € 100,00 a € 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

f) da € 160,00 a € 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

g) fermo restando l'eventuale ipotesi di reato valutato dall'autorità giudiziaria, si applica la sanzione da € 300,00 a € 3.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica;

h) da € 30,00 a € 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

i) da € 50,00 a € 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

j) da € 30,00 a € 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e comunque per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 21;

k) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 310,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti provinciali;

l) da € 300,00 a € 1.500,00 per l'inosservanza delle prescrizioni provinciali di cui all'art. 16.

2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e g) è altresì disposta la confisca degli attrezzi.

3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la provincia ai sensi della legge regionale n. 45/1982.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla provincia territorialmente competente ed utilizzati per le operazioni di gestione.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 45/1982.

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 24.

Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca

1. La Regione ripartisce una quota non inferiore al settanta per cento dei proventi della tassa sulle licenze di pesca fra le province sulla base dei seguenti parametri:

a) trenta per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna provincia, risultante dai versamenti delle tasse dell'anno precedente, di cui all'art. 11;

b) settanta per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna provincia, rilevato dalla carta ittica provinciale in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi inoltre i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.

2. I proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca sono attribuiti alle province che ne destinano il novanta per cento alle associazioni di pescasportivi rappresentate nelle singole commissioni tecnico consultive provinciali per lo svolgimento dei compiti previsti nel programma generale degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza; ripopolamento e tutela del territorio.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Le licenze di pesca rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 40 (integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e la legge regionale 17 marzo 2000, n. 16 (modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 «Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne»).

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca).

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'area IV «Ambiente» all'U.P.B. 4.119 «Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 novembre 2004

BIASOTTI

(Omissis).

05R0123

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 22.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo in armonia con la legislazione e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I servizi di sviluppo agricolo hanno la funzione di:

a) approfondire e ampliare la conoscenza in materia agricola e agro-ambientale;

b) migliorare e rafforzare le condizioni socio-economiche degli addetti al settore agricolo;

c) aumentare la competenza e la competitività imprenditoriale;

d) supportare la equilibrata fruizione e lo sviluppo sostenibile delle risorse agricole, zootecniche e ambientali del territorio ligure;

e) contribuire alla valorizzazione, alla qualificazione, alla certificazione e alla commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e delle risorse naturali;

- f) promuovere la migliore integrazione delle attività agricole e rurali con le realtà imprenditoriali e sociali che il territorio esprime;
- g) favorire l'accesso ai giovani e garantire pari opportunità all'imprenditoria femminile;
- h) contribuire alla educazione e alla sicurezza alimentare;
- i) contribuire al recupero, alla conservazione, al miglioramento varietale, alla tutela e alla valorizzazione del germoplasma e delle razze locali;
- j) incentivare al risparmio energetico anche attraverso la produzione e l'utilizzo di fonti alternative di energia;
- k) collaborare alla salvaguardia e all'integrità ambientale e paesaggistica del territorio ligure nel quadro dello sviluppo economico sostenibile regionale;
- l) contribuire a tutelare la salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
- m) accompagnare le politiche agricole comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Servizi di sviluppo agricolo

1. I servizi di sviluppo agricolo rappresentano lo strumento fondamentale a supporto delle scelte e dell'attività degli imprenditori agricoli e degli operatori del settore in materia agricola.
2. La Regione, ispirandosi ai principi della sussidiarietà, promuove sostiene e coordina il sistema integrato di servizi di sviluppo agricolo che:
 - a) si ispira a principi di efficienza, di multifunzionalità e di sostenibilità;
 - b) garantisce la diffusione e la trasferibilità delle informazioni, dei metodi, delle innovazioni e delle esperienze, la capillarità e la qualità del servizio, nonché il libero accesso a tutti i potenziali beneficiari;
 - c) promuove modelli di intervento e di sviluppo a livello territoriale, locale e regionale e di filiera in forma unitaria, sinergica ed organica.

Art. 3.

Attività e beneficiari dei servizi di sviluppo agricolo

1. I servizi di sviluppo agricolo comprendono le seguenti attività nel campo agricolo:
 - a) ricerca e sperimentazione;
 - b) servizi specialistici altamente qualificati, diagnostici e di miglioramento varietale, e per specifici settori;
 - c) assistenza tecnica e consulenza alle aziende;
 - d) dimostrazione, divulgazione, animazione, informazione, documentazione;
 - e) studi, ricerche, indagini, analisi e monitoraggi di natura tecnica, agroambientale, economica e di mercato, anche in riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici;
 - f) formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nel settore agricolo;
 - g) promozione in agricoltura;
 - h) monitoraggio ed identificazione dei fabbisogni tecnici e d'innovazione nonché delle esigenze formative degli operatori di settore;
 - i) gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo regionale;
 - j) gestione di campi di conservazione e attività di valorizzazione della biodiversità;
 - k) attività di studio, ricerca e sviluppo di sistemi di origine, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari.
2. I soggetti beneficiari, destinatari dei servizi di sviluppo agricolo, sono le imprese e gli operatori, singoli e associati, del settore agricolo regionale.

Art. 4.

Strumento operativo agricolo regionale

1. La Regione individua nel documento di indirizzi, denominato Strumento Operativo Agricolo regionale (SOAR), lo strumento di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo.
2. Lo Strumento, elaborato sentite le Organizzazioni professionali di categoria, viene approvato dalla giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Lo strumento, che ha durata biennale ed è aggiornabile annualmente, stabilisce:

- a) gli obiettivi, in funzione delle analisi dei fabbisogni;
- b) le linee, le priorità, le zone e i settori di intervento;
- c) le procedure, le modalità, gli strumenti di attuazione;
- d) i requisiti e le modalità di riconoscimento, di selezione e di coordinamento dei soggetti attuatori;
- e) i criteri e le modalità di monitoraggio, di valutazione e di controllo;
- f) le modalità di rendicontazione e di liquidazione;
- g) il livello di contribuzione e di cofinanziamento;
- h) le previsioni di spesa;
- i) ogni altro elemento ritenuto utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

4. La giunta regionale, previa valutazione della conformità con il SOAR, seleziona e approva progetti, programmi di settore e iniziative specifiche e operative, di durata annuale o poliennale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 5.

Competenze della Regione

1. Nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo la Regione:
 - a) intrattiene direttamente rapporti con le Regioni e province autonome, con lo Stato e l'Unione europea; svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
 - b) promuove e gestisce i servizi di agrometeorologia, analisi dei terreni e delle produzioni vegetali, di fitopatologia nonché i servizi specializzati in floricoltura, promuove la realizzazione di nuovi servizi specializzati, lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL) e del Sistema di Monitoraggio Agro - Ambientale (SIMA);
 - c) promuove ed effettua attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione e prove di orientamento culturale; fornisce supporto e consulenza tecnica specializzata; realizza specifici programmi, progetti, studi, ricerche di interesse regionale; coordina, raccoglie ed elabora i dati statistici, economici, tecnici, pedologici, agrometeorologici, fitopatologici e cartografici; promuove l'informazione e la formazione in agricoltura e provvede all'aggiornamento dei tecnici agricoli; valorizza e promuove le produzioni agricole e i servizi del settore; promuove l'educazione e la sicurezza alimentare; partecipa e/o organizza iniziative, manifestazioni, rassegne e convegni nell'ambito dei piani promozionali in agricoltura;
 - d) promuove e sostiene, secondo gli indirizzi definiti nello Strumento, servizi di assistenza, divulgazione e consulenza, di supporto ed orientamento alle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, produttivi, gestionali, finanziari, socio-economici, commerciali e di mercato delle aziende agricole singole ed associate promozione e sviluppo di metodi e tecniche dell'agricoltura sostenibile, eco-compatibile o biologica, introduzione di sistemi di certificazione e di qualità, promozione della cooperazione e dell'associazionismo, informazione e assistenza nell'attuazione di normative, gestione di attività dimostrative, formative e informative, animazione a livello locale.

Art. 6.

Soggetti attuatori

1. La regione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di servizi:
 - a) attua le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 5 direttamente o tramite propri enti strumentali;
 - b) può affidare le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 5 a Centri e Istituti universitari e di ricerca, ai soggetti terzi intermediari di cui al successivo comma 2 oppure a soggetti pubblici e privati dotati di specifiche competenze, appositamente individuati;
 - c) affida le attività e i servizi di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 5, tramite convenzione, ai soggetti terzi intermediari, appositamente individuati di cui al successivo comma 2.
2. I soggetti terzi intermediari devono disporre di standard di qualità, appositamente definiti nel SOAR, avere sedi operative nel territorio regionale, garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali

beneficiari, prevedere espressamente tra le proprie finalità l'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza tecnica e la formazione in agricoltura; possedere adeguata e provata esperienza in agricoltura, disporre di idonee strutture e attrezzature, impiegare personale tecnico qualificato in possesso dei prescritti titoli professionali e di studio; prevedere il finanziamento del servizio ove richiesto.

3. La Regione attua e coordina, secondo modalità definite nel SOAR, la Rete Integrata regionale (RIR), costituita dalle strutture specialistiche regionali e dai propri Enti strumentali e, tramite convenzione, dalle strutture specialistiche pubbliche e private presenti nel territorio regionale.

Art. 7.

Biodiversità

1. La regione, nell'ambito delle politiche di tutela della biodiversità, favorisce, sostiene e promuove la salvaguardia, la conservazione, il miglioramento varietale, la riproduzione e la valorizzazione delle razze animali tradizionali e delle varietà da conservazione e delle specie floricole di rilevante interesse regionale, attraverso:

- a) la conservazione «in situ» e in azienda, presso soggetti pubblici e privati;
- b) la realizzazione e la gestione di campi di collezione e di premoltiplicazione e di moltiplicazione e di allevamenti di animali di interesse regionale, presso soggetti pubblici e privati;
- c) idonee e specifiche attività e iniziative pubbliche e private di valorizzazione, di conservazione, di tutela e di certificazione delle sementi, del materiale di propagazione e delle produzioni agricole;
- d) l'istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà da Conservazione;
- e) l'istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà Floricole Liguri prodotte da Costitutori;
- f) studi, ricerche e raccolta dati e informazioni, rivolti anche alla origine, tracciabilità e alla valorizzazione delle peculiarità liguri.

2. La Regione stabilisce le priorità, le attività e le iniziative previste nel comma 1, nonché le modalità di gestione e i criteri di inserimento inerenti ai Repertori.

3. La Regione, per le specie floricole e agricole soggette ad attività di miglioramento varietale, promuove, favorisce ed attua le azioni di tutela volte alla costituzione varietale e al rilascio di certificati di privativa nazionale o comunitaria.

Art. 8.

Istituzione della rete d'informazione contabile

1. La Regione istituisce, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la rete regionale d'informazione contabile e di analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica, contabile e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale delle aziende agricole.

2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Unione europea (R.I.C.A.) in conformità alla normativa comunitaria ed ai programmi statistici nazionali e regionali.

3. La Regione può affidare all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), tramite convenzione, la gestione della rete contabile per l'acquisizione dei dati necessari alla rilevazione.

4. L'INEA, per la gestione della rete contabile, opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 9.

Attività divulgativa, formativa e promozionale

1. La Regione favorisce, promuove e assume iniziative per facilitare l'accesso degli operatori e tecnici agricoli alla formazione, informazione, divulgazione ed aggiornamento tecnico nell'ambito delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

2. La Regione può organizzare direttamente o concedere contributi per:

- a) borse di studio, tirocini e stages di formazione e orientamento in collaborazione con le Università o Scuole di perfezionamento universitario, i centri abilitati alla formazione «post lauream», gli Istituti scolastici;
- b) iniziative di istruzione teorico-pratica o soggiorni per periodi formativi in Italia ed all'estero, riservati agli agricoltori, ai tecnici o ai responsabili delle strutture addette ai servizi di sviluppo agricolo;
- c) convegni, seminari, incontri di studio su temi di interesse agricolo;
- d) iniziative promozionali (fiere, manifestazioni, rappresentanze, etc.) previste nell'ambito dei piani promozionali in agricoltura al fine di favorire la valorizzazione delle attività specialistiche e delle produzioni agricole regionali;
- e) iniziative di sicurezza aziendale e di educazione e sicurezza alimentare;
- f) ogni altra iniziativa di interesse agricolo.

Art. 10.

Sistema informativo agricolo della Liguria

1. La Regione attua l'organizzazione e la gestione del Sistema informativo agricolo della Liguria (SIAL), quale strumento di supporto alla gestione, programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività tecniche e socio-economiche del comparto agricolo e per il monitoraggio degli interventi pubblici al fine di garantire la massima applicazione delle misure comunitarie, nazionali e regionali di sostegno all'agricoltura.

2. Il SIAL deve integrarsi con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e coordinarsi, tramite convenzione, con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio e con i sistemi informativi dell'AGEA e di altri enti.

3. La Regione istituisce l'anagrafe delle aziende agricole relativa a soggetti pubblici e privati che intrattengono qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e successive modifiche e integrazioni.

4. La Regione, nell'ambito del sistema informativo, definisce i protocolli di comunicazione, il dizionario dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e gli standard informatici secondo quanto definito dall'Autorità per l'Informatica; assicura la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo.

5. I dati e le informazioni presenti nel SIAL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola di competenza della Regione e degli Enti locali.

6. La Rete, per lo svolgimento delle proprie attività, utilizza la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione regionale Ligure (RUPARL) e gli strumenti informatici sviluppati nell'ambito del SIAL.

7. La Regione può avvalersi, per l'attuazione dei SIAL, dei Centri autorizzati di assistenza agricola costituiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 11.

Contributi

1. La Regione, secondo le modalità definite dal SOAR, concede contributi ai soggetti individuati per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili per le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
- b) fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), e di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. La Regione può corrispondere anticipazioni ai soggetti attuatori, previa idonee forme di garanzia, per l'attuazione delle attività previste nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo.

3. Sono ammesse le seguenti categorie di spesa:

- a) spese di personale tecnico e amministrativo;
- b) spese di trasferta;
- c) servizi esterni;
- d) spese generali e di progettazione;
- e) spese per materiale consumabile e durevole;
- f) spese per materiale e attrezzature informatiche e telematiche;
- g) spese di divulgazione e trasferimento risultati;
- h) spese funzionali e specifiche delle attività previste.

Non sono ammesse spese di gestione.

4. L'importo globale degli aiuti concessi non può superare € 100.000,00 per beneficiario che fruisce del servizio per un periodo di tre anni o il 50 per cento dei costi ammissibili.

5. La verifica del cumulo degli aiuti concessi di cui al comma 4 viene affidata ai soggetti attuatori secondo le modalità definite nel SOAR.

TITOLO II

INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI

Art. 12.

Finalità e destinatari

1. Al fine di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'economia rurale e di tutela del territorio ligure, garantendo la presenza della popolazione rurale, la Regione concede alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, operanti con proprie Strutture sull'intero territorio regionale, contributi per le spese sostenute per lo svolgimento di ulteriori attività che integrino quelle normalmente attuate dalle stesse; l'intera popolazione rurale può fruire di queste attività e l'appartenenza alle organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso a tali iniziative.

Art. 13.

Attività finanziabili e sportelli informativi

1. Le spese di cui all'art. 12 devono essere pertinenti e funzionali all'esecuzione di campagne informative e di animazione relative alle seguenti attività:

- a) sviluppo rurale e delle attività connesse all'attività agricola;
- b) opportunità di sviluppo sostenute da fondi pubblici;
- c) tutela ambientale e recupero del territorio rurale;
- d) associazionismo e miglioramento del raccordo fra domanda e offerta;
- e) iniziative e attività connesse ai servizi di sviluppo agricolo;
- f) sicurezza e qualità dei prodotti agricoli.

2. La Regione promuove e sostiene le attività di cui al comma 1, anche attraverso Sportelli informativi agricoli operanti presso le organizzazioni professionali di categoria di cui all'art. 12.

3. La Regione stabilisce con apposito provvedimento le modalità e le procedure di riconoscimento, di costituzione e di funzionamento degli sportelli di cui al comma 2.

4. Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: spese generali, affitto locali e acquisto attrezzature d'ufficio, spese di personale, spese per eventuali collaborazioni esterne nonché altre spese adeguatamente documentate e necessarie per le attività di cui al comma 1. Non sono ammesse spese di gestione delle attività ordinarie delle organizzazioni.

Art. 14.

Criteri e modalità per la richiesta dei contributi

1. Le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, destinatarie della presente legge presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo modalità e criteri definiti dalla giunta regionale, una istanza volta ad ottenere i contributi per l'anno successivo corredata dei progetti operativi.

Art. 15.

Ripartizione dei contributi

1. La Regione ripartisce, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fra le organizzazioni di cui all'art. 14 che ne abbiano fatto richiesta e dopo aver valutato positivamente i progetti operativi di cui al medesimo articolo le somme disponibili in base agli stanziamenti di bilancio secondo i seguenti criteri:

- a) per il 30 per cento in parti eguali;
- b) per il 70 per cento in proporzione diretta alla consistenza dei progetti operativi e alla rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale a livello regionale.

Art. 16.

Liquidazione dei contributi

1. Le organizzazioni devono presentare a consuntivo alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione finale delle attività svolte nell'anno precedente corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. La Regione provvede alla liquidazione dei contributi previa verifica delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e della regolare attuazione dei progetti operativi approvati.

3. La Regione, su motivata richiesta, può consentire la liquidazione ed il pagamento anticipato del contributo assegnato alle organizzazioni in due rate semestrali, previa idonee forme di garanzia, pari ognuna al 40 per cento del contributo totale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
- b) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari ad € 10.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
- c) prelevamento di quota pari a € 30.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004;
- d) iscrizione all'U.P.B. 13.107 «Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di € 60.000,00 in termini di competenza e di € 30.000,00 in termini di cassa;
- e) iscrizione all'U.P.B. 13.207 «Interventi per l'assistenza tecnica in agricoltura» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di € 10.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 2005 l'istanza di contributo di cui all'art. 15 deve essere presentata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2004

BIASOTTI

05R0124

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB)

Art. 1.

Modifica del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1996, n. 3, come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole «e sono rieleggibili una sola volta» sono sostituite dalle parole «e sono rieleggibili per due sole volte».

Art. 2.

Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale

1. Le finalità di cui all'art. 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2005 con una somma di € 25 milioni da ripartirsi in parti uguali tra le province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo II

GIUDICI DI PACE

Art. 3.

Promozione attività

1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige promuove iniziative, realizza progetti ed attua interventi, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l'attività di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. In sede di prima applicazione è previsto un importo di € 150 mila.

Art. 4.

Sostegno ai comuni

1. La giunta regionale, al fine di consentire efficiente funzionalità agli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad intervenire a sostegno dei comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi nell'apprestamento dei locali relativi.

2. Le modalità e i criteri di intervento sono individuati con deliberazione della giunta regionale.

3. Alla determinazione dell'onere si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Capo III

COOPERAZIONE

Art. 5.

Registro degli enti cooperativi

1. In attesa di una organica revisione della normativa regionale in materia di vigilanza sulle cooperative ed in attuazione delle nuove disposizioni del codice civile in materia di società cooperative, l'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1993, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — 1. È istituito l'«Ufficio del registro delle cooperative», con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

2. Il registro sostituisce ad ogni effetto di legge l'albo nazionale degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, all'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché l'albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, ultimo comma del codice civile e all'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

3. Il (registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Nella seconda sezione devono iscriversi tutte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

4. Ciascuna sezione è composta dalle seguenti categorie:

- a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) consorzi agrari;
- d) cooperative di consumo;
- e) cooperative di dettaglianti;
- f) cooperative di trasporto;
- g) cooperative di produzione e lavoro;
- h) cooperative edilizie di abitazione;
- i) cooperative della pesca;
- j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- k) consorzi cooperativi;
- l) altre cooperative.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:

- m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
- n) cooperative sociali, con le sottocategorie:

1) cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;

2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

5. L'appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall'attività prevalente della cooperativa. La giunta regionale può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove.

6. Le società di mutuo soccorso e le banche popolari sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 15 e successivi della presente legge.

7. Ai fini della presente legge, ai consorzi di garanzia e fidi si applicano le norme speciali per essi dettate dalla normativa nazionale.

8. A ciascuna cooperativa iscritta è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza che la società deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza.

9. Il registro è gestito con modalità informatiche.».

2. All'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall'art. 5 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La domanda per ottenere l'iscrizione, firmata dal legale rappresentante della cooperativa, deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, presso l'ufficio registro delle imprese oppure presso l'ufficio registro delle cooperative ove ha sede legale la cooperativa, con gli allegati seguenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio con attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese;

b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;

c) elenco nominativo delle cariche sociali.

3-bis. Nella domanda di iscrizione, le cooperative devono indicare la sezione e la categoria cui intendono iscriversi.

3-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano dettano le norme sulle modalità per l'inoltro delle domande di iscrizione e sulle formalità delle medesime, nonché sulla disciplina dei rapporti con il Registro delle imprese. L'ufficio registro delle imprese rende altresì disponibile la pubblicità, dei dati del registro delle cooperative.».

3. All'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la cooperativa perda i requisiti per l'iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità prevalente, la commissione provinciale ne dispone la cancellazione e l'iscrizione d'ufficio alla sezione delle cooperative a mutualità non prevalente, dandone comunicazione alla società cooperativa e all'ufficio registro delle imprese. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.».

4. All'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le cooperative aventi sede legale nel territorio regionale, adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui al comma 2 dell'art. 2512 del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre particolari adempimenti a carico delle cooperative, o di particolari categorie di cooperative, per la verifica della permanenza delle condizioni di mutualità prevalente.».

5. All'art. 29-ter della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi previsto dall'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dell'art. 2409-bis, nonché la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all'applicazione dell'art. 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono demandati alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. Il controllo contabile è esercitato e la certificazione è firmata da soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 29-bis. Fatta salva l'eventualità che l'associazione si avvalga della convenzione di cui all'art. 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per il controllo contabile e per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'art. 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per le cooperative territorialmente competente.».

6. Dopo l'art. 36 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 36-bis (Norme transitorie). — 1. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al registro delle cooperative rispettivamente di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente.

2. La commissione provinciale territorialmente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all'art. 2514 del codice civile, conferma l'iscrizione nelle cooperative a mutualità prevalente entro il termine del 30 giugno 2005.

3. In difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'art. 2514 del codice civile la commissione provinciale territorialmente competente provvederà secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis.».

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 6.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1

1. L'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate). —

1. A decorrere dall'esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;

b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbestosi;

c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;

e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero;

f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;

g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;

k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l'indennità per i/e lavoratori/trici disoccupati/e;

l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;

m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;

n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;

o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano.

2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle province relative al funzionamento del servizio del catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto delle spese a carico delle province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del libro fondiario.

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle province; con i provvedimenti di assegnazione la giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all'impiego del fondo.

5. È facoltà delle province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione; tali minori o maggiori spese possono essere compensate rispettivamente con maggiori o minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le province possono prevedere l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l'effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all'art. 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

11. Alla determinazione dell'onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.»

Art. 8.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6

1. L'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti*). — 1. In attesa di un'organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle province autonome per l'istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.»

2. I finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono nel fondo unico previsto dall'art. 7.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri per complessivi € 25 milioni 150 mila a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 2 e 3, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 dicembre 2004

DURNWALDER

05R0032

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 6.

Bilancio di previsione dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 31 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0033

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 7.

Riforma del riordinamento delle autonomie locali.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 31 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0034

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2004, n. 0237/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003 «interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 aprile 2003 n. 11 ed in particolare l'art. 10, riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (di seguito Centro);

Considerato che il Centro ha sede presso una struttura di pertinenza della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine;

Atteso che il predetto Centro si propone di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'art. 7 della legge regionale n. 11/2003, costituendo in via prioritaria un archivio onnicomprensivo delle suddette attività nonché favorendo un'aggregazione di professionalità deputate a elaborazioni progettuali, anche al fine di partecipazione a gare ed appalti;

Ritenuto necessario precisare che il Centro deve essere aperto agli altri soggetti indicati all'art. 10 della legge regionale n. 11/2003;

Ritenuto altresì necessario attivare uno stretto rapporto di collaborazione tra il suddetto Centro e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) in considerazione delle specifiche competenze in materia di ricerca e innovazione attribuite dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;

Preso atto che all'amministrazione regionale, cui compete la spesa per la costituzione, l'avviamento e la successiva gestione del Centro, è riservata funzione esclusiva di controllo gestionale;

Ritenuto di stabilire, con apposito provvedimento avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della citata legge regionale 30 aprile 2003 n. 11, le modalità e le condizioni da applicare per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1739 del 2 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 15 luglio 2004

ILLY

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura».

Art. 1.

Finalità

1. L'amministrazione regionale tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (di seguito Direzione centrale) in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2003 promuove la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura (di seguito centro).

2. La sede del centro è presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine.

3. Il centro è aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli nonché ai soggetti privati.

4. Il centro funge da polo scientifico-tecnologico con la finalità di:

a) costituire e mantenere aggiornato un archivio onnicomprensivo delle attività di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) favorire un efficace coordinamento ed integrazione tra i soggetti che, nell'ambito regionale, curano la ricerca di base, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare;

c) orientare l'attività di ricerca e innovazione;

d) trasmettere conoscenze al settore produttivo;

e) indirizzare la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11.

Art. 2.

Finanziamenti regionali ed ente beneficiario

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la direzione centrale, entro il limite dell'assegnazione annuale del fondo per l'innovazione di cui agli articoli 9 e 23-*quater* della legge regionale n. 7/1999 e successive integrazioni e modificazioni, prevista per tale finalità, sostiene fino al 100% le spese per la costituzione e l'avviamento del centro nonché le spese annuali di gestione.

2. Il beneficiario degli interventi regionali è l'Università degli studi di Udine (di seguito Università), che ai fini del presente regolamento, agisce direttamente o tramite le proprie aziende speciali.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Per spese ammissibili al finanziamento regionale s'intendono:

a) spese di costituzione quali spese notarili, di consulenza e di registrazione;

b) spese di avviamento quali spese necessarie per l'eventuale adattamento dei locali che ospitano il centro, spese di arredo dei locali, spese per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione, spese per specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio;

c) spese di gestione quali spese per il personale direttamente imputabili all'attività del centro, spese per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di specifici progetti, spese per attività di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione, spese per la sede, ovvero canoni e spese per le utenze (telefoniche, elettriche e simili) esclusivamente imputabili all'attività del centro, spese per consulenze, spese generali, di cancelleria e postali.

Art. 4.

Documentazione giustificativa delle spese

1. Anteriormente all'assunzione delle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il beneficiario presenta apposita relazione e specifico preventivo di spesa. Anteriormente altresì all'assunzione delle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta alla direzione centrale, apposita relazione in ordine ai programmi da attuare e alle spese da sostenere nonché copia del relativo piano di spesa, approvato dai competenti organi accademici.

2. La direzione centrale comunica successivamente al beneficiario le proprie determinazioni in relazione alle spese di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

Art. 5.

Rendicontazione

1. Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), presenta alla direzione centrale apposita istanza corredata da regolari fatture o atti equipollenti.

2. Per ottenere il pagamento delle spese di gestione di cui art. 3, comma 1, lettera c) il beneficiario presenta annualmente apposita istanza, corredata da una relazione dell'attività svolta nonché dal rendiconto - in conformità all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - approvato dai competenti organi accademici.

3. La direzione centrale che concede i finanziamenti può effettuare verifiche contabili.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento la domanda di contributo è presentata alla direzione centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. In via ordinaria la domanda è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Visto il Presidente: ILLY

04R0538

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

Legge regionale n. 11/2002 «regolamento per la tenuta del registro volontario regionale per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli-Venezia Giulia».
Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, recante «tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale», emanata al fine di favorire e promuovere la tutela del materiale genetico per il quale esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che sia minacciato da erosione genetica;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che ha trasformato l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) istituita con legge regionale 1^o ottobre 2002, n. 24;

Considerato che, a termini dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2002 l'ERSA è incaricata della tenuta del Registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà e popolazioni, cultivar, ecotipi e doni di interesse regionale di cui all'art. 1 della stessa legge regionale;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2002, che stabilisce che la giunta regionale adotti un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'art. 1 della stessa legge regionale;

Considerato che la formazione del registro deve tener conto degli adempimenti necessari alla sua istituzione ed al suo funzionamento, prevedendo le modalità tecniche di organizzazione dei dati in conformità agli standard scientifici nazionali ed internazionali;

Atteso che l'iscrizione al registro può avvenire su iniziativa dell'ERSA ovvero su proposta della giunta regionale, di enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché dai singoli cittadini;

Considerato che, nei termini previsti dal procedimento amministrativo istruttorio per l'iscrizione al Registro, l'ERSA è chiamata ad acquisire il preventivo parere della commissione tecnico scientifica competente per materia, la quale può avvalersi delle competenze di specialisti per materia di volta in volta individuati;

Considerato che, qualora non sussistano più i requisiti di interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, ovvero si evidenzino la minaccia di erosione genetica per una parte del materiale iscritto al registro, questo può essere cancellato a cura dell'ERSA dallo stesso registro, previo parere da parte della commissione tecnico scientifica competente per materia;

Considerato che i dati contenuti nel registro sono pubblici e che, quindi, possano essere consultati da chiunque ne abbia interesse;

Visto il decreto del Presidente regionale 24 febbraio 2003, n. 051/Pres. che istituisce le commissioni tecnico-scientifiche per il settore animale e per il settore vegetale, così come previsto dall'art. 3 della già citata legge regionale n. 11/2002;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1736 del 2 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 19 luglio 2004

ILLY

Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli-Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione all'art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 11, stabilisce i criteri e le modalità per la tenuta del Registro volontario regionale (di seguito registro) per l'iscrizione delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.

2. Il Registro è istituito ai fini della tutela del patrimonio genetico autoctono di interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per accessione si intende ogni singola voce del registro, corrispondente ad una specie, razza, varietà, popolazione, cultivar, ecotipo o clone, individuata mediante dati caratteristici secondo quanto previsto in ambito internazionale nella gestione delle risorse genetiche d'interesse agrario e forestale;

b) per erosione genetica si intende la riduzione permanente in termini del numero, uniformità e distinguibilità di caratteri morfogenetici d'importanza effettiva o potenziale in ambito agrario e forestale, in un'area geograficamente definita.

Art. 3.

Istituzione del registro volontario regionale

1. È istituito il registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2002.

2. L'agenzia per lo sviluppo rurale (ERSA) provvede agli adempimenti necessari all'istituzione ed al funzionamento del registro e determina le modalità tecniche di organizzazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da rendere il registro il più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi.

3. Il Registro è suddiviso in sezione vegetale e sezione animale.

Art. 4.

Accesso ai dati del registro

1. I dati contenuti nel registro sono pubblici e chiunque abbia interesse vi può accedere, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono essere iscritte al registro tutte quelle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni che hanno avuto, hanno o possono avere interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, qualora minacciate da erosione genetica, e che rispondano ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2002.

Art. 6.

Modalità per l'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro avviene a cura dell'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2002, ovvero su proposta della giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private, nonché di singoli cittadini.

2. La domanda di iscrizione è corredata di una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica e della definizione di un numero minimo di caratteri, definiti per ciascuna entità.

3. L'ERSA completa l'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Terminata l'istruttoria, è acquisito il parere obbligatorio e vincolante della commissione tecnico-scientifica competente per materia ai sensi del comma 1.

5. In casi specifici, la commissione può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati, il cui parere non è computato nei voti.

6. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti la commissione.

Art. 7.

Cancellazione dal registro

1. Qualora non sussistano più i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5, l'iscrizione può essere cancellata dal registro.

2. La cancellazione è effettuata dall'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della commissione tecnico-scientifica.

Visto il *Presidente*: ILLY

04R0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0242/Pres.

Legge regionale n. 18/2004 «regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni». Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, «nuova disciplina per il Fondo di solidarietà nazionale», e in particolare l'art. 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore di aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Vista la legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del decreto legislativo 13 settembre 2002, n. 200, concernente «interventi agenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici «come integrata dall'art. 69, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con cui sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa dettata dalla legge n. 185/1992 sopra citata;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185/1992, le Regioni provvedono, una volta attuata la procedura di accertamento dei danni, a delimitare il territorio colpito e a deliberare apposita declaratoria di eccezionalità degli eventi con l'individuazione delle provvidenze da concedere alle aziende agricole colpite ai sensi della medesima legge ed alla contestuale richiesta di declaratoria degli eventi da parte del Ministero per l'agricoltura e foreste, che consente l'apertura dei termini per la presentazione della domanda;

Considerato necessario a seguito delle modifiche sostanziali introdotte dalla normativa, regolamentare le modalità e le procedure istruttorie per accesso agli interventi previsti dalle norme sul fondo di solidarietà nazionale di cui la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario ed urgente delineare i criteri e le modalità relativi alle procedure per l'espletamento dei controlli di accesso alle provvidenze previste dalla normativa sopracitata ed in particolare, allo scopo di semplificare le procedure stesse, con ciò rendendo più celere l'istruttoria ed introducendo elementi di economicità e razionalizzazione nell'ottica di favorire la ripresa economica dell'attività produttiva delle aziende colpite nel più breve tempo possibile;

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, art. 15;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1802 di data 9 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure, relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge n. 185/1992, art. 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2004 disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure di controllo applicabili alle istanze previste per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire una tempestiva ripresa dell'attività nelle aziende agricole colpite dagli eventi stessi. Il regolamento si applica alle istruttorie delle istanze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della predetta legge.

Art. 2.

Ripartizione delle domande per l'esercizio della funzione del controllo

1. Le domande pervenute alla competente direzione per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 vengono suddivise dagli Ispettorati in due tipologie:

a) domande di tipo A: si intendono quelle i cui allegati riportano:

1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura uguali od inferiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedenti, dall'amministrazione regionale con propria deliberazione;

2) percentuali di danno uguali od inferiori a quelle indicate in sede di delimitazione dell'evento;

b) Domande di tipo B: si intendono quelle i cui allegati riportano:

1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura superiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedente, dall'amministrazione regionale con propria deliberazione o percentuali di danno superiori a quelle determinate in sede di delimitazioni dell'evento.

Art. 3.

Domande di tipo A - Controllo

1. Le domande di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), vengono controllate a campione, per una percentuale del 5%, dall'ispettorato competente che provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni effettivi. Il campione deve essere omogeneo e deve rappresentare le diverse classi aziendali e le diverse situazioni territoriali. Tale controllo può prevedere anche la verifica in loco.

2. Qualora gli esiti dei controlli di cui al comma 1, diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all'80% rispetto a quanto indicato dal richiedente nell'istanza e ciò avvenga per più del 50% delle domande sottoposte a controllo, si procede ad un ulteriore controllo a campione in conformità a quanto previsto al comma 1.

3. Rimane salva la facoltà, all'interno delle domande, oltre ai controlli di cui ai commi 1 e 2, di disporre ulteriori specifici controlli o di richiedere integrazioni documentali.

4. Per le rimanenti domande non sottoposte ai controlli di cui ai commi precedenti, la quantificazione del danno viene riconosciuta con apposita relazione istruttoria, sulla base dei dati forniti dal richiedente.

Art. 4.

Domande di tipo B - Controlli

1. Qualora nell'ambito delle domande di cui all'art. 2, lettera b) del presente regolamento, si riscontrino una diffusa sistematicità ed omogeneità legate prevalentemente all'ubicazione territoriale delle aziende ed alle colture praticate, le domande stesse vengono considerate di tipo A con apposita determinazione dell'Ispettorato competente ed i controlli seguono le procedure di cui all'art. 3.

2. Ai fini del comma 1 per «diffusa sistematicità ed omogeneità» si intende che, in una zona circoscritta, l'evento abbia prodotto degli effetti diversi rispetto a quanto mediamente quantificato in fase di delimitazione o che le PLV siano effettivamente diverse, per motivazioni legate alla particolarità del territorio, da quanto fissato dall'amministrazione regionale con propria deliberazione.

3. Per le rimanenti domande di cui all'art. 2, lettera b) del presente regolamento, l'ispettorato competente provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni subiti su tutte le aziende rientranti nella tipologia. La relazione istruttoria è redatta dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura utilizzando appositi modelli.

4. I controlli di cui al presente articolo possono prevedere anche verifiche in loco.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: ILLY

04R0540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, ed in particolare l'art. 1, primo comma, punto 4), lettere a) e b);

Vista la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, in cui sono descritte, tra l'altro, le spese sostenute dall'ufficio stampa della presidenza della Regione;

Vista la propria deliberazione del 16 aprile 2004 n. 959, concernente il riordino della direzione generale della presidenza della Regione e altre modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il «regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7»;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 8, commi 52 e 53, che autorizza le direzioni regionali e i Servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto altresì l'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

Atteso che si rende necessario, a seguito delle mutate competenze dell'Ufficio sopra citato, disciplinare con un nuovo regolamento i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1784 del 9 luglio 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo.

Art. 1.

Spese dell'ufficio stampa della presidenza della Regione

1. L'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio stampa della presidenza ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto 4), lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, in relazione alle competenze di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, così come integrata dalla deliberazione della giunta regionale 16 aprile 2004, n. 959, ed ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, art. 8, commi 52 e 53, e successive integrazioni e modificazioni, è regolata dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1:

a) spese per servizi fotografici, sviluppi, duplicazioni, ingrandimenti, diapositive, riprese aeree e simili;

b) spese dirette per la produzione fotocinematografica e televisiva dell'ufficio stampa quali:

1) spese per acquisto di pellicole, loro sviluppo, stampa e sonorizzazione;

2) spese per acquisto nastri magnetici, videocassette, lampadine, riflettori, batterie, cavi ed accessori;

3) spese per lavori tipografici per didascalie, scritte, ecc., acquisto e sviluppo materiale fotografico e fotomeccanico;

4) spese per diritti d'autore e dischi per le colonne musicali, speaker e traduttori e doppiatori in lingue straniere;

5) spese per collaboratori esterni (attori, comparse, tecnici, giornalisti, presentatori televisivi, ecc.) e consulenti esperti nelle materie trattate;

6) spese per ricorso ad operatori esterni per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive da inserire in servizi montati presso il «Centro regionale»;

7) spese per spedizione del materiale girato;

8) spese per pubblicazione sulla stampa di manchette informative sulla trasmissione dei programmi;

9) spese per manutenzione e revisione delle attrezzature ed acquisto pezzi di ricambio;

10) spese per allestimenti in studio e di ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari cinematografici e di altro materiale audiovisivo realizzato dalla Regione;

c) spese per servizi di trasmissione dati attraverso strutture terrestri o satellitari;

d) acquisto di attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;

e) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

f) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

g) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

h) spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 2.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui all'art. 1 possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture in parte con l'amministrazione diretta, in parte con il cottimo fiduciario, si ricorre al sistema misto.

Art. 3.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Il direttore dell'ufficio stampa della presidenza della Regione dispone le spese di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, del presente regolamento, provvede il funzionario delegato dell'ufficio stampa della presidenza della Regione individuato tra il personale assegnato alla medesima struttura e collocato in una categoria non inferiore alla D.

Art. 4.

Limiti di importo

1. Per le tipologie di cui alle lettere a), b), d), e), comma 2, dell'art. 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Per le tipologie di cui alle lettere f) g), h), comma 2, dell'art. 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare l'importo di 5.000,00 euro.

3. Per le tipologie di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 50.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

4. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito ai commi 1, 2 e 3.

Art. 5.

Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura della fornitura, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso dal direttore dell'ufficio stampa della presidenza che può richiedere, a seconda della fornitura, il parere del direttore della struttura competente per materia.

Art. 7.

Procedure di acquisto

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del dirigente dell'ufficio stampa della presidenza della Regione, e deve contenere oltre agli elementi di cui all'art. 5, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma precedente deve inoltre essere richiesta espressa accettazione della ordinazione dei beni o dei servizi da parte dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura, anche a i fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 8.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione, o la fornitura, in economia dei beni o dei servizi, l'amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi del precedente art. 7, comma 2.

Art. 9.

Regolare esecuzione

1. Tutti i beni ed i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato dell'ufficio stampa incaricato dal dirigente.

Art. 10.

Liquidazione delle spese e pagamento

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste al comma 2.

Art. 11.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12.

C o n g r u i t à

1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte, l'ufficio stampa della presidenza della Regione è espresso dal dirigente dell'ufficio stesso.

Art. 13.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il «regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo» emanato con decreto del presidente della giunta regionale

25 marzo 1987, n. 0112/Pres., successivamente modificato ed integrato con il decreto del presidente della giunta regionale 11 novembre 1988, n. 0472/Pres., ed il «regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale» emanato con il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2001, n. 0101/Pres.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il Presidente: ILLY

04R0541

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma della Costituzione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 45 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6/2003

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 3, è sospeso ed è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2004

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 9 novembre 2004*

04R0757

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 61.

Modifiche alle leggi regionali dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 46 del 24 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 49/1999

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della n. 49/1999

1. Nell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la parola: «formazioni» è sostituita dalla seguente: «parti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1999

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/1999, dopo la parola: «sviluppo», sono inserite le seguenti: «qualificata e sostenibile».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 3 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Principi generali e criteri guida*). — 1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione dell'attività dello sviluppo;

b) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo;

c) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocatione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

d) coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l'efficacia delle politiche;

e) concentrazione delle rappresentanze istituzionali e con le parti sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi, ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate;

h) integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei soggetti pubblici e privati.

2. La programmazione regionale si articola nel territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 6, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 49/1999

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1999 è abrogato.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 5 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Strumenti della programmazione*). — 1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;

b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'art. 9, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;

c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;

d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;

e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che individuano le priorità programmatiche, definiscono i progetti e gli interventi da realizzare;

g) il patto per lo sviluppo locale, che indica le priorità condivise; in coerenza con gli strumenti della programmazione dello sviluppo e della pianificazione del territorio a livello regionale e locale e seleziona i progetti concertati, integrando gli strumenti di intervento e le relative risorse;

h) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16.

2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti sociali secondo la disciplina della presente legge.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-bis della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Raccordo con la pianificazione del territorio*). — 1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 6 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programma regionale di sviluppo*). — 1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce:

- a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
- b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
- c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.».

2. La giunta regionale, entro nove mesi dal suo insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 7 della legge regionale n. 49/1999 è abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 9 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Documento di programmazione economica e finanziaria*). —

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il DPEF ha come contenuti:

- a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione;
- b) l'esposizione sintetica dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferita all'anno precedente;
- c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella Regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;
- f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
- g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
- h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare o implementare;
- i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento;
- l) la previsione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali.

3. La giunta regionale adotta il DPEF e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Piani e programmi regionali*). — 1. Le strategie di intervento individuate dal PRS e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici e procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione sono deliberati dalla giunta regionale.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità e tipologie di intervento, e definiscono il quadro delle risorse attivabili; dispongono, di norma, per periodi corrispondenti a quelli del PRS, i relativi programmi finanziari operano nei limiti degli esercizi considerati dal bilancio pluriennale ed in conformità con le previsioni in esso rappresentate.

3. I piani e i programmi regionali possono prevedere sia interventi direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale che interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Fatti salvi i diversi termini eventualmente contenuti in leggi speciali, i piani e programmi di cui al presente articolo sono predisposti dalla giunta regionale e trasmessi al consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. Il consiglio li approva entro il 31 dicembre.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali*). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione, anche in forma integrata, dei piani e dei programmi di cui all'art. 10 ove previsto dai medesimi atti.

2. La deliberazione di cui al comma 1, in coerenza con il DPEF, annualmente specifica gli obiettivi operativi, individua le modalità di intervento e definisce il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

3. La giunta presenta annualmente al consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 11 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Raccordo con la programmazione locale*). — 1. I piani e i programmi di cui all'art. 10, comma 2, nella parte in cui prevedono interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione locale, previa intesa tra le rappresentanze istituzionali interessate, la determinazione delle azioni per la realizzazione degli obiettivi e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, dalle comunità montane o dalle province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma 3 ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 12 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Programmi locali di sviluppo*). — 1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile, elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze istituzionali, e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi, coordinati e approvati dalle province, anche su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo metodologie, criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, delle politiche, degli interventi e dei progetti di investimento.

4. I programmi locali di sviluppo individuano le priorità programmatiche alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi.

5. Le comunità montane adottano piani pluriennali di sviluppo socio-economico del proprio territorio, con i quali definiscono gli indirizzi politici, gli obiettivi programmatici, gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, secondo la normativa regionale vigente in materia di ordinamento e funzionamento delle comunità montane.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Patto per lo sviluppo locale*). — 1. Il patto per lo sviluppo locale (PASL) è uno strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive determinazioni programmatiche e progettuali. Il PASL ha come riferimento territoriale, di norma, il livello provinciale.

2. Ai fini della stipula del PASL, la Regione e la provincia, sentiti gli altri enti locali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste, definiscono un protocollo d'intesa, sulla base dei propri atti di programmazione sottoposti a concertazione. Il protocollo, sottoscritto eventualmente anche da altri enti locali, individua le priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

3. Le determinazioni del PASL costituiscono l'articolazione operativa degli indirizzi contenuti nel protocollo d'intesa e sono definite attraverso un'attività di concertazione a livello locale, promossa dai soggetti di cui al comma 2 e coordinata dalla provincia, cui partecipano gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati del territorio interessato.

4. La giunta regionale definisce con deliberazione le modalità della propria partecipazione alla formazione e all'attuazione del PASL, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRS, nel DPEF e negli atti di cui all'art. 10, comma 1.

5. I soggetti che sottoscrivono il PASL assumono specifici impegni nella successiva fase di realizzazione. Il PASL definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e i possibili strumenti di attuazione degli interventi.

6. La giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti inseriti nel PASL.

7. Il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e la valutazione degli esiti dell'attuazione del PASL sono assicurati secondo modalità definite dai soggetti sottoscrittori nel patto stesso.

8. La giunta riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione dei PASL sottoscritti e sui risultati prodotti dagli stessi.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 14 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Atti rilevanti per la programmazione regionale*). — 1. Gli atti della programmazione locale di cui agli articoli 11 e 12 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali;

b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio;

c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;

d) le «agende 21» locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione;

e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 15 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Concertazione o confronto*). — 1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

4. Le province, i comuni e le comunità montane attivano procedure di concertazione o confronto, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 16 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Valutazione, monitoraggio e verifica*). — 1. I piani e programmi di cui all'art. 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione.

3. I piani e programmi di cui all'art. 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 10-bis, comma 3.

4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Nucleo unificato regionale di valutazione*).

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla giunta regionale per l'esercizio delle attribuzioni concernenti la valutazione, il monitoraggio e la verifica della programmazione regionale e degli investimenti pubblici, e svolge altresì le funzioni di coordinamento dei processi della valutazione integrata di cui all'art. 16, comma 1.

2. La giunta regionale nomina il NURV, ne dettaglia le funzioni, ne disciplina la composizione e il funzionamento interno.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 49/1999

1. L'art. 17 della legge regionale n. 49/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Sistema informativo della programmazione*). —

1. Il sistema informativo della programmazione si basa sul principio di condivisione, tra i soggetti che partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche regionali, di livelli informativi, analisi, profili interpretativi dello sviluppo e di ogni altra documentazione specifica.

2. La giunta regionale con propria deliberazione definisce le linee generali del sistema informativo della programmazione nell'ambito del sistema informativo regionale, e stabilisce i criteri di accessibilità al sistema e della sua interconnessione con i corrispondenti sistemi dell'Unione europea, dello Stato e degli enti locali.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 88/1994
LEGGE REGIONALE N. 55/1997 E LEGGE REGIONALE N.17/1999

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 88/1994

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale) è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentite le province e le associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di cui all'art. 2, predispone la proposta di piano di indirizzo e la trasmette entro il 31 ottobre al consiglio regionale per l'approvazione.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 55/1997

1. L'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo*). — 1. La giunta regionale, sentito il comitato di consulenza di

cui all'art. 6 ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1999

1. L'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Procedure di formazione del piano regionale*). — 1. La giunta regionale, successivamente alla conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale di cui all'art. 10, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 9, predispone: la proposta di piano entro il 31 ottobre precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 2004.

0R0758

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 3 0 5 *

€ 2,00